

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CONCORDIA ETS-ODV

Piazza Vincenzo Savatteri Castelli n. 18/19 – 92100 Agrigento Cod.Fiscale 02272320843



Verbale dell'Assemblea dei soci del 26/10/2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di ottobre in Agrigento, Piazza Vincenzo Savatteri Castelli n. 18/19, presso la sede dell'associazione "CONCORDIA" alle ore 18,30 si è riunita l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello statuto dell'Associazione al Decreto Legislativo n. 117 del 3.07.2017 Codice del terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti n. 6 soci, che rappresentano più dei tre/quarti dei soci dell'associazione. Il Presidente, Sig. Pancamo Igor, constatata e fatta constatare la validità della seduta, chiama a fungere dal segretario Pancamo Gianluca ed inizia a trattare sul primo punto posto all'ordine del giorno, informando i presenti che occorre procedere all'adeguamento dello statuto dell'Associazione ai sensi e per gli effetti del decreto lgs. n. 117 del 3.07.2017 detto "Legge sul Terzo Settore" o "Codice del Terzo Settore".

All luce di ciò, continua il Presidente, si devono adeguare gli statuti delle associazioni di volontariato e come nel nostro caso delle Organizzazioni del Volontariato, di cui facciamo parte, essendo l'Associazione costituita come ONLUS ai sensi della Legge sul Volontariato.

Questo adeguamento, permetterà all'Associazione di poter essere iscritti al RUNTS, il Registro Unico del Terzo settore, che sarà istituito a livello nazionale e che sostituirà i registri di volontariato attualmente esistenti.

Segue breve ma esauriente dibattito a cui prendono parte un po' di persone presenti i quali mostrano tutti di condividere l'esposizione fatta dal Presidente e, pertanto, alla fine della

discussione il Presidente illustra quali sono i passaggi fondamentali da effettuare per adeguare lo Statuto ed invita i presenti a votare.

L'Assemblea dei presenti, all'unanimità espressa per alzata di mano

DELIBERA

- di adeguare lo statuto dell'Associazione alla legge sul Terzo Settore e di approvarlo in ogni sua parte secondo quanto in appresso composto da n. 71 articoli, allegato alla presente deliberazione, e, pertanto, l'Associazione assume con la presente deliberazione la denominazione CONCORDIA seguita dall'acronimo ETS-ODV;
- in primis, secondo quanto previsto dalla legge, le attività di cui all'art. 7 dello statuto della associazione, sono rivolte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale; inoltre, le altre attività già descritte nello statuto, essendo l'Associazione già organizzazione di volontariato costituita ai sensi della legge sul volontariato, rimangono invariate;
- la destinazione del patrimonio, il divieto di distribuzione degli utili e la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento rimangono anch'essi invariati, in quanto già previsti nello statuto sociale secondo la normativa;
- la denominazione ODV si aggiunge in quanto, quando è stata costituita l'Associazione si aggiungeva l'acronimo ONLUS, mentre adesso appare opportuno, secondo la nuova legge sul terzo settore, aggiungere l'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato), che si aggiunge a ETS;
- per quanto riguarda gli altri articoli da adeguare, si fa espresso riferimento a quanto contenuto nel Codice del Terzo Settore: sono già previste le competenze degli organi sociali, mentre per quanto riguarda il bilancio si veda l'art. 25; sugli organi di controllo si rimanda agli artt. 57 – 61 inerenti il Collegio dei Revisori, che sarà nominato nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalla legge e dal Codice del terzo settore;



- per quanto riguarda il diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali si aggiunge un articolo che sarà indicato come art. 26, per cui la numerazione subirà una modifica dove si va a prevedere che:

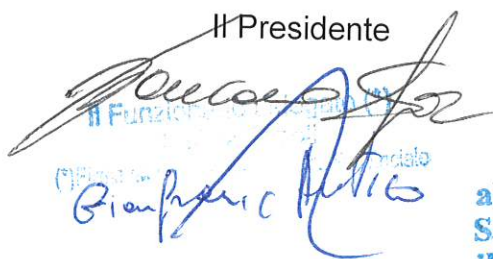
"Gli associati e gli aderenti all'Associazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendo istanza motivata al Consiglio direttivo che avrà trenta giorni di tempo per concedere l'autorizzazione a poter esercitare tale diritto. Nel caso negativo gli associati possono rivolgersi al Collegio dei revisori, con parere non vincolante."

- Infine, in accordo con quanto stabilito all'art. 17 della legge su Terzo Settore, si aggiunge un articolo che sarà indicato come art. 27 per cui la numerazione subirà una modifica, per cui si prevede che:

"Con l'adesione di questa ODV al D.lgs 3 luglio 2017 n.117 in seguito denominato Codice del Terzo Settore si rinvia all'art.17 del medesimo Codice in cui viene previsto " Gli Enti del terzo Settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale". Per le altre disposizioni si rinvia agli altri commi dell'art.17. Inoltre, si rimanda al disposto dell'art.33 "Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari".

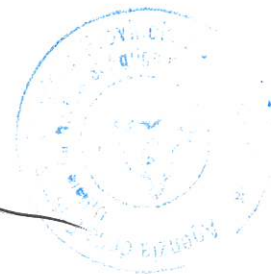
Tale deliberazione farà parte integrante dello statuto sociale dell'associazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun avendo chiesto di parlare alle varie ed eventuali il Presidente, alle ore 20.30, dichiara chiusa la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Biancamano

il Segretario


Registrato
ad AG
al N. 1653
Serie 3
il 27-11-2020
versato € esente



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“CONCORDIA ODV-ETS”



COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

ART.1

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 in seguito denominato Codice del Terzo Settore, un'associazione già denominata CONCORDIA ETS- ODV, con sede operativa e legale in Piazza Vincenzo Savatteri Castelli 18/19 – 92100 Agrigento con Cod. Fiscale 02272320843

ART.2

Nei segni distintivi o nelle comunicazioni rivolte al pubblico l'associazione dovrà utilizzare la locuzione odv-ets Associazione Concordia.

ART. 3

La sede dell'Associazione potrà essere modificata con delibera dell'assemblea ordinaria.

ART. 4

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale. I suoi contenuti e la struttura si ispirano ai principi democratici.

ART. 5

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 6

Qualora si rendesse necessario un regolamento interno, da emanarsi a cura del Consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea ordinaria, esso disciplinerà, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed attività dell'ente. Lo Statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, come previsto dalle norme del Codice civile e norme in materia.

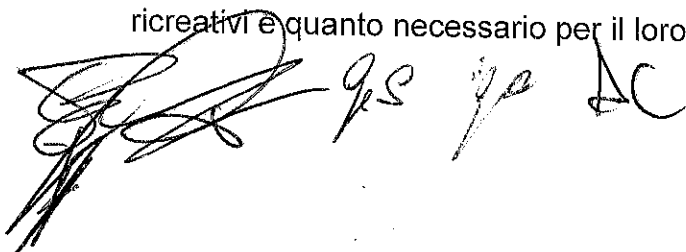
FINALITÀ E OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 7

L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. Ispirando le sue attività ai contenuti della solidarietà umana, sociale e civile, si propone di realizzare tutte le finalità stabilite dalla legge 11/08/1991 n. 266 e successive modifiche, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla L.R. 07/06/1994 n.22, così come modificate ed aggiornata alla nuova normativa prevista dalla legge su terzo settore (D.Lgs. 117 del 2017)

In tale quadro si propone in via esemplificativa e non esaustiva di:

- a) promuovere, praticare e sviluppare il mutuo soccorso a favore dei malati, menomati, anziani, diversamente abili, drogati, alcolizzati, feriti, dializzati e quanti altri necessitano di solidarietà e assistenza; prestare i primi soccorsi ed effettuare il trasporto, con mezzi specializzati, nei pronto soccorso, ospedali, cliniche, ambulatori, centri di emodialisi, case di cura e simili e qualsiasi altro centro di erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali. Le prestazioni di cui sopra possono essere altresì fornite al domicilio dell'interessato a richiesta dello stesso o di ospedali, cliniche o qualsiasi altro centro operativo di prestazioni sanitarie;
- b) trasportare, con mezzi idonei, disabili, ammalati, anziani, portatori di handicap, dalla loro casa o viceversa presso scuole pubbliche o private, piscine, palestre, centri ricreativi e quanto necessario per il loro inserimento nella vita sociale;

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and initials 'gs', 'je', and 'AC' to the right.

- c) prestare ogni aiuto entro il territorio della comunità regionale e nazionale in occasione di gravi calamità naturali e situazioni di emergenza, disimpegnando il servizio di protezione civile in stretto rapporto con le autorità preposte, mettendo a disposizione ambulanza e/o qualsiasi altro mezzo.
- d) Predisporre un servizio di fornitura di farmaci e beni alimentari di prima sussistenza a domicilio, o qualsiasi altra forma di volontariato autonoma e/o collegata ai servizi pubblici e privati riconosciuti dalle leggi in materia, al fine della prevenzione e della riabilitazione a favore dei soggetti tossicodipendenti, diversamente abili, malati cronici e psichici, anziani non autosufficienti, e in genere ogni soggetto a rischio di esclusione sociale, ed al fine di agevolare l'inclusione sociale, nel rispetto dei diritti sociali ed umani d'ognuno;
- e) potrà organizzare, istituire o gestire mense e centri di distribuzione viveri e beni di prima necessità per gli indigenti e gli extracomunitari;
- f) potrà organizzare raccolte fondi da destinare ad iniziative a favore di soggetti sociali svantaggiati e potrà perseguire opere di beneficenza nei più svariati settori in linea con i fini sociali, umani, civili e solidali dell'associazione;
- g) l'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, potrà dunque stipulare convenzioni con enti locali, con la Regione, con enti privati e pubblici; potrà altresì usufruire di contributi, sussidi e finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere: statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente, previsti da qualsiasi legge e provvedimento, entro i limiti di cui all'articolo 10 della L. R.22/94 e successive modifiche ed integrazioni;

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle previste e contemplate dalla legge sul terzo settore (D.lgs. 117/2017).

ASSOCIATI

ART.8

A series of handwritten signatures and initials in black ink. On the left is a large, stylized signature. To its right are the initials 'gs', 'R', 'za', and 'AC' written in a cursive, handwritten style.

Possono far parte dell'associazione come soci ordinari i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari che hanno compiuto 18 anni e chiedono di farne parte al Consiglio direttivo. Sul diniego della domanda di ammissione decide l'assemblea. Il parere di quest'ultima è insindacabile.

ART. 9

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che deciderà sull'accoglimento o sul rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio.

ART.10

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificando i motivi del rigetto. In tal caso, l'aspirante socio, entro 30 giorni, ha facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

ART. 11

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea dei soci.

ART. 12

I soci si dividono in:

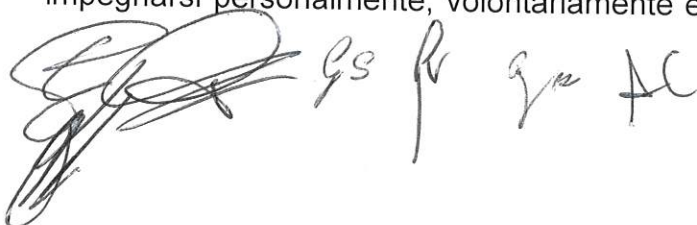
- fondatori;
- volontari;
- sostenitori.

ART. 13

I soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo, nonché il presente statuto.

ART. 14

I soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, intendono impegnarsi personalmente, volontariamente e gratuitamente, secondo le proprie capacità

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials (GS, R, G, AC) to the right.

personali, durante il loro tempo libero, per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente statuto e sottoscrivendo le quote associative.

ART. 15

Sono soci sostenitori coloro che apportano beni e servizi. Tuttavia non hanno diritto di voto in quanto non fanno parte dell'elettorato attivo o passivo.

ART. 16

Tra i soci ordinari vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto esclusa espressamente ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa.

ART. 17

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando ogni diritto di recesso.

ART. 18

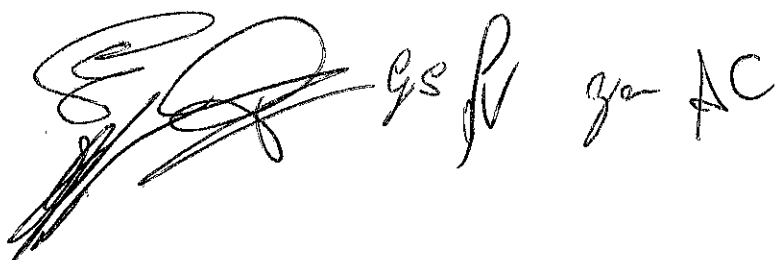
L'adesione all'associazione comporta per ogni associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

ART. 19

I soci hanno l'impegno di prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita.

ART. 20

I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

The block contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. To its right are the initials 'gs R'. Further right are the initials 'za AC'.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

ART. 21

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

ART. 22

Chiunque aderisca all'associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Le dimissioni devono comunicarsi per iscritto al consiglio direttivo, almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno. Tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

ART. 23

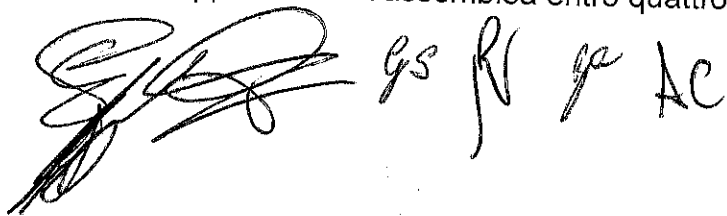
L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti dell'associato che, in qualunque modo, danneggia, anche moralmente, l'associazione o fomenta dissidi o disordini tra gli associati, ovvero non adempia agli obblighi, cui al presente statuto. L'esclusione può inoltre avere luogo per incompatibilità o indegnità ed in genere per ogni altro motivo ritenuto grave. L'esclusione è pronunciata dal Consiglio direttivo, previa contestazione dei fatti, da eseguirsi con contraddittorio tra le parti interessate e ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

ART. 24

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei probiviri di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

ART. 25

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio, che deve essere approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and the initials 'gs', 'R', 'ga', and 'Ac' to the right.

ART. 26

Gli associati e gli aderenti all'Associazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendo istanza motivata al Consiglio direttivo che avrà trenta giorni di tempo per concedere l'autorizzazione a poter esercitare tale diritto. Nel caso negativo gli associati possono rivolgersi al Collegio dei revisori, con parere non vincolante.

ART. 27

In adesione all'art.17 del D.lgs 3 luglio 2017 n.117, denominato Codice del Terzo, si prevede che: l'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Per le altre disposizioni si rinvia agli altri commi dell'art.17. Inoltre, secondo quanto disposto dall'art.33 del codice del terzo settore si stabilisce che L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.



ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei revisori dei conti, nominato ove ricorrano le condizioni di legge.

ART. 29

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti degli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 30

L'assemblea generale dei soci è organo sovrano ed è costituita da tutti i soci.

ART. 31

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante l'affissione di avviso in bacheca presso la sede sociale. L'affissione deve avvenire almeno sette giorni della data prevista per la prima convocazione e deve rimanere affisso sino all'inizio dei lavori. Deve contenere il luogo, la data e l'ora dell'assemblea, sia della prima che della seconda convocazione; deve indicare l'ordine del giorno. Resta facoltà del Consiglio direttivo avvisare anche con mezzi alternativi.

ART. 32

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio e per l'eventuale rinnovo delle cariche. L'assemblea si riunisce in qualunque periodo e specificatamente:

- a) per esigenza motivata almeno quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati;
- b) quando ne faccia richiesta il Collegio dei revisori dei conti per gravi e motivate ragioni;
- c) quando il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità.

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left is a large, stylized signature. To its right are the initials 'gs', followed by a signature that appears to be 'fw', then 'gc', and finally 'pe'.

ART.33

Ogni associato può farsi rappresentare, per delega scritta da altro associato; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore ad una. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega.

ART.34

L'assemblea delibera:

- sugli indirizzi e sulle direttive generale dell'Associazione;
- sul bilancio consuntivo e preventivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- sulla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, ed eventualmente, su designazione del Consiglio, del Presidente Onorario;
- sull'entità della tassa di iscrizione e della quota annuale dell'associazione;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento dell'associazione e sulla nomina dei liquidatori;
- su tutto quanto altro ad essa demandato dallo statuto;
- approva gli eventuali regolamenti;
- su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.



ART. 35

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 36

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, che è altresì il presidente del consiglio direttivo, o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In assenza di

 gs R za pe

anche quest'ultimo, da persona designata dalla stessa assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario o, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

ART. 37

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori, da iscriversi nell'apposito libro e da conservare presso la sede dell'associazione a disposizione di qualunque interessato.

ART. 38

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, atto costitutivo, regolamento interno, ove presente. Occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, come previsto anche dall'art. 21 del codice civile.

ART. 39

Occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati per deliberare lo scioglimento dell'associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la devoluzione del patrimonio secondo le leggi di riferimento.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 40

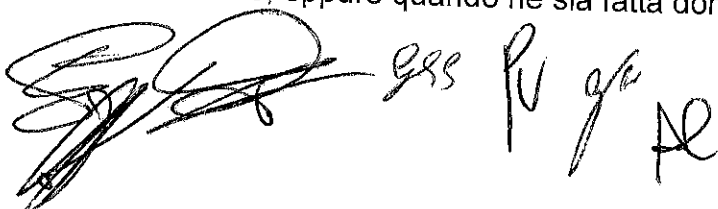
L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre membri: uno con funzione di presidente, uno di vice presidente e uno di tesoriere.

ART. 41

Le funzioni dei membri del consiglio direttivo sono del tutto gratuite, ad esclusione dei rimborsi delle spese sostenute nell'interesse dell'associazione.

ART. 42

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei suoi membri.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials/abbreviations (e.g., 'ess', 'P', 'gc', 'AL') to the right.

ART. 43

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo si intenderà decaduto. Il Presidente deve convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 44

A tutte le cariche elettive previste possono accedere solo gli associati.

ART. 45

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 46

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente. In caso di sua assenza o impedimento è presieduto dal Vice presidente. In assenza di entrambi, è presieduto dal decano dei consiglieri o in alternativa dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 47

Il Consiglio direttivo ha il compito di eseguire le delibere dell'assemblea, redigere i bilanci preventivi e consuntivi, delibera sull'ammissione dei soci. Compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione. Delibera a maggioranza semplice dei presenti.

IL PRESIDENTE

ART. 48

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione. La responsabilità di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del consiglio direttivo ed, in casi di assenza e impedimento, al Vice presidente.



Handwritten signatures of the President and other council members, including initials like 'gs', 'R', 'gc', and 'Ac'.

ART. 49

Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci. Egli può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti e può nominare procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

ART. 50

Il Presidente assume, nell'interesse dell'associazione, tutti i provvedimenti e si obbliga a riferire al consiglio direttivo.

ART. 51

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

ART. 52

Egli vigila sulla struttura e sui servizi dell'associazione, determina i criteri organizzativi che garantiscono efficienza, efficacia, funzionalità ed individuazione delle opportunità ed esigenze dell'associazione e degli associati.

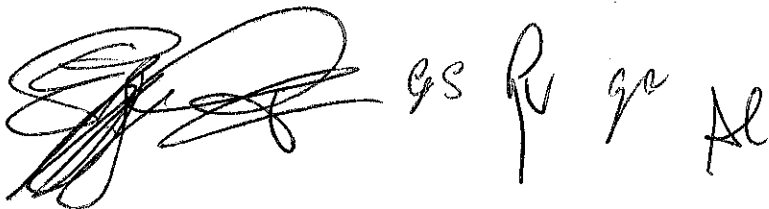
ART. 53

In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente, il quale ha tutti i poteri di firma riconosciuti al presidente, poteri esercitabili disgiuntamente ed autonomamente.

IL TESORIERE

ART. 54

Il Tesoriere/ Cassiere gestisce tutti i movimenti finanziari dell'associazione e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio direttivo.



A series of handwritten signatures and initials at the bottom of the page. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by the initials 'GS', 'RV', 'GC', and 'AL'.

ART. 55

Stante i compiti affidati al tesoriere, è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidatagli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo. Il tesoriere può essere un membro del consiglio, un semplice socio o un professionista esterno.

IL SEGRETARIO

ART. 56

Il Segretario è responsabile della redazione di verbali delle sedute del consiglio e di assemblea che trascrive su appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

ART. 57

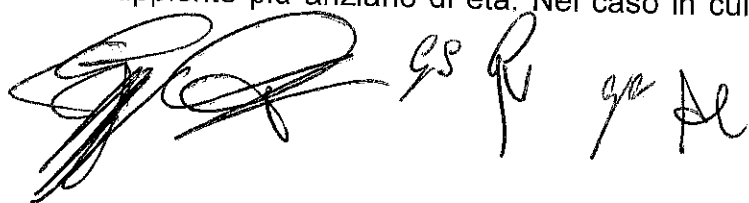
Il Collegio dei Revisori dei conti (disciplinato dall'art. 31 del D.lgs. n.117/2017), nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, è composto da tre membri, eletti dall'assemblea, anche tra i soci. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ART. 58

I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione ai bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo; di controllare la corretta applicazione delle leggi e di deliberati.

ART. 59

Nel caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, il membro effettivo, subentrerà il supplente più anziano di età. Nel caso in cui venga a mancare il presidente del Collegio

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. To its right are the initials 'ES', followed by a large 'R', and then 'ge' and 'Al'.

dei revisori, dopo aver nominato il membro effettivo mancante come sopra, assumerà tale carica il membro più anziano di età.

ART.60

Le riunioni collegiali, così come le verifiche, debbono essere verbalizzate e trascritte nel libro dei verbali del Revisore dei conti che deve essere custodito a cura del Collegio stesso.

ART. 61

Il Collegio dei revisori convoca il Consiglio direttivo su questioni di sua competenza.

ART. 62

Tutte le cariche associative sono gratuite.

IL PATRIMONIO SOCIALE

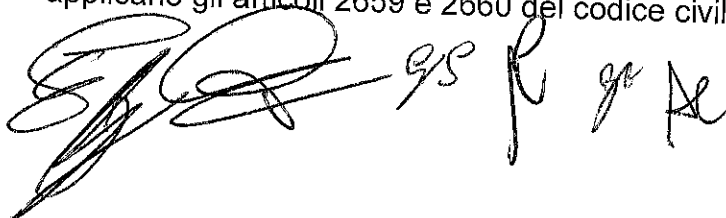
ART. 63

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ART. 64

Il Patrimonio sociale (beni mobili e immobili, donazioni, lasciti testamentari o successioni, altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali), deve essere utilizzato nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Ai fini della trascrizione si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials or signatures on the right.

ART. 65

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

ART. 66

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o distribuzione siano imposte per legge.

ART. 67

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. L'eventuale residuo attivo di bilancio verrà destinato: per la metà al fondo di riserva e per l'altra metà ad ampliamento ed ammodernamento di impianti e attrezzature.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

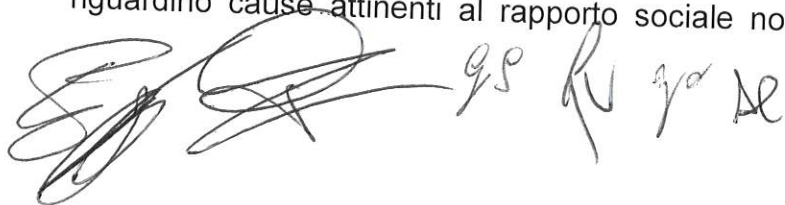
ART. 68

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea; in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione di volontariato, e indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore e in alternativa secondo le disposizioni del Codice Civile.

COLLEGIO ARBITRALE

ART. 69

Ogni eventuale controversia comunque relativa ai presenti patti sociali (comprese quelle inerenti la loro interpretazione, esecuzione e validità) che non fosse possibile comporre direttamente tra le parti in via bonaria, sarà sottoposta ad un Collegio di tre arbitri, purché riguardino cause attinenti al rapporto sociale non riservate per legge alla competenza

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials (e.g., '95', 'RV', 'ya', 'de') to the right.

dell'autorità giudiziaria. Il Collegio arbitrale formerà la propria decisione secondo diritto in via rituale, osservando ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

ART. 70

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'associazione può essere disciplinato da un regolamento interno redatto dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea.

NORME DI RINVIO

ART. 71

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare le nuove norme previste dal Codice del Terzo Settore e del codice civile.

[Handwritten signatures:]
Piero For
Piero Faria
Piero Faria
Piero Faria
Piero Faria
Piero Faria
Piero Faria
Piero Faria

